

Accesso all'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile da parte di neogenitori fiscalmente a carico dei propri genitori o di altri familiari

Per accedere all'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile è necessario che il nucleo familiare sia titolare di Carta famiglia (L.R. 14/2018, art. 8, comma 16) e nel modello di domanda standard è previsto che sia il titolare della carta a presentare la domanda.

Per non penalizzare quei neogenitori che continuano ad essere fiscalmente a carico dei propri genitori o di altri familiari [✳] e dunque, pur avendo i requisiti per accedere all'incentivo, non hanno i requisiti per diventare personalmente titolari di Carta famiglia, è necessario superare il vincolo del legame genitoriale tra titolare della carta e minore per il quale si accede all'incentivo (neonato che comunque, non essendo figlio a carico, non diventerà soggetto beneficiario di Carta famiglia).

Per far questo la domanda va presentata dal titolare della carta, utilizzando il modello di domanda allegato, a prescindere dal vincolo genitoriale sia nei confronti del neogenitore che del neonato, purchè ambedue siano compresi nel nucleo ai fini Isee.

Resta inteso che l'Isee dovrà essere un **Isee minorenni** e quindi la DSU dovrà considerare come facente parte del nucleo familiare anche l'altro genitore che abbia riconosciuto il figlio (salvi i casi di cui all'art. 7, comma 1 del DPCM 159/2013: altro genitore coniugato con persona diversa ecc.).

Anche le **annualità successive** dell'incentivo potranno essere liquidate automaticamente solo se il neogenitore e suo figlio continueranno a essere presenti nel nucleo ai fini Isee. **Qualora quest'ultimi dovessero staccarsi dal nucleo** per formarne uno nuovo, il sistema informatico (visto che al rinnovo di Carta famiglia il neogenitore non sarà più presente nel nucleo in quanto non più a carico) non segnalerà al Comune la necessità di erogare l'annualità successiva dell'incentivo e quindi, per potersi vedere erogati anche questi importi (fino al terzo anno di vita del bambino), il nuovo nucleo avente diritto, oltre a **presentare domanda di Carta famiglia**, dovrà presentare una **richiesta di prosecuzione** (in allegato lo specifico modello) entro dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di incentivo o del rinnovo.

[✳] ai sensi dell'articolo 12, c. 1, lettera d) del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) si può essere a carico di altri familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile come obbligati a prestare gli alimenti) purchè conviventi o se da loro si percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Quindi il neogenitore, oltre che dei propri genitori, può essere a carico anche di fratelli, nonni e suoceri se conviventi.